



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3208**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Adozione dei nuovi criteri e delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 54 bis della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm. relativi al finanziamento per gli acquisti ed il rinnovo degli arredi e delle attrezzature delle scuole dell'infanzia equiparate.

Il giorno **22 Dicembre 2009** ad ore **10:55** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Con deliberazione n. 2756 di data 25 ottobre 2001, successivamente modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2765 di data 8 novembre 2002, sono stati approvati i criteri e le modalità relative al finanziamento per gli acquisti e il rinnovo degli arredi e delle attrezzature delle scuole dell'infanzia equiparate previsti dal comma 2 dell'articolo 54 bis della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche.

A distanza di tempo dall'adozione dei suddetti criteri ed a fronte del mutato sistema delle deleghe di cui all'art. 48, comma 8, della legge provinciale n. 13/1977 citata, si rende opportuno modificare ed integrare i criteri contenuti nelle deliberazioni sopraccitate secondo quanto di seguito indicato.

1. Vanno modificati i criteri di ripartizione tra le scuole delle risorse disponibili per la lettera A) per gli acquisti ordinari di arredi ed attrezzature.

A tal fine, sono innanzitutto quantificate le singole quote 'r' come quote a disposizione di quegli Enti gestori interessati da nuova costruzione dell'edificio scolastico o da ristrutturazione completa dell'edificio scolastico per finanziare l'acquisto di arredi ed attrezzature legato all'edificio nuovo o ristrutturato.

La misura di una singola quota 'r' si ottiene moltiplicando il numero di sezioni della scuola interessata per il valore di € 12.911,00 e, nel caso di eventuale acquisto dell'arredo della cucina, sommando al prodotto così ottenuto il valore di € 20.658,00.

La somma delle singole quote 'r' costituisce la quota **R**.

Qualora il totale dei finanziamenti assegnabili relativi alla lettera **R** ecceda il 50% delle disponibilità della lettera A) essi saranno diminuiti in misura proporzionale.

Successivamente viene calcolata la quota unitaria per sezione 'q.u' destinata all'acquisto di arredi ed attrezzature da parte delle scuole non interessate da nuova edificazione o da ristrutturazione completa dell'edificio.

La quota 'q.u' è pari alle risorse disponibili individuate per la lettera A), al netto della quota **R**, ripartite per il numero complessivo delle sezioni attivate nelle scuole equiparate ridotto delle sezioni finanziate sulla quota **R**., sezioni ponderate ai seguenti criteri:

- alla prima sezione della scuola è attribuito un peso pari a 6;
- alla seconda sezione della scuola è attribuito un peso pari a 3;
- ad ogni ulteriore sezione della scuola è attribuito un peso pari ad 1.

Infine vengono calcolate la singole quote 's' come risorse finanziarie disponibili per ogni singola scuola per l'acquisto di arredi ed attrezzature.

Una singola quota 's' è calcolata moltiplicando il numero di sezioni ponderate della scuola per la quota 'q.u'.

Le quote di riferimento così calcolate, 'r' o 's', potranno essere utilizzate dalla singola scuola o, anche parzialmente, da altre scuole che, come la

prima, abbiano dato delega alla medesima associazione di cui al comma 8 dell'art. 48 della L.p. 13/1977.

Le scuole non aderenti ad associazioni di cui al comma 8 dell'art. 48 della L.p. 13/1977 potranno utilizzare la quota 'r' o 's' o, ai soli fini di cui ai presenti criteri, indicare una delle predette associazioni per un utilizzo, anche parziale, della quota stessa da parte delle scuole alla stessa deleganti, previa informazione ai competenti uffici del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale. Analogamente alle scuole non aderenti ad associazioni, possono essere destinate quote o frazioni di quote di scuole aderenti alle associazioni medesime, previa comunicazione - anche in tal caso- ai competenti Uffici del Servizio scuola dell'Infanzia, istruzione e formazione professionale.

Sarà cura del Servizio provinciale competente in materia di Scuola dell'infanzia comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza delle domande di finanziamento il dato relativo alle risorse per sezione 'q.u';

2. Viene rimosso l'obbligo di presentare i preventivi di spesa da allegare alle domande di finanziamenti per la lettera A) in quanto ritenuto non più necessario;
3. Viene aumentato il limite per la presentazione di un solo preventivo per le domande di finanziamento per arredi ed attrezzature di cui alla lettera B) da Euro 2.582,00 ad Euro 5.000,00;
4. Va integrato il paragrafo delle attuali 'Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento assegnato con la disposizione che prevede la facoltà dell'amministrazione provinciale di effettuare presso le scuole dell'infanzia equiparate la verifica ed il controllo degli arredi e delle attrezzature dimesse in quanto non più utilizzabili all'interno delle stesse.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche;
- viste la deliberazione citate in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi sopra esposti i nuovi "Criteri e modalità di cui al comma 2 dell'articolo 54 bis relativi al finanziamento per gli acquisti ed il rinnovo degli arredi ed attrezzature delle scuole dell'infanzia equiparate" secondo il testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che per l'anno 2010 i termini di presentazione delle domande per i finanziamenti di cui alla lettera A) dei presenti criteri sono differiti al 31 gennaio 2010.

ICA

Allegato parte integrante

CRITERI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE

CRITERI DI FINANZIAMENTO E DI UTILIZZO DEL FONDO.

Le disponibilità finanziarie del bilancio provinciale per il fondo di cui all'articolo 54 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche, da ripartire tra le scuole dell'infanzia equiparate, sono utilizzate nel modo seguente :

- A) l' 88 % delle risorse è riservato ai finanziamenti per gli acquisti ordinari di arredamenti ed attrezzature;
- B) il 12% delle risorse è riservato ai finanziamenti per acquisti urgenti di arredamenti ed attrezzature e ai finanziamenti per acquisti di arredamenti ed attrezzature per le nuove sezioni di scuola dell'infanzia istituite con il Programma annuale della scuola dell'infanzia.

Interventi per la lettera A).

Per il finanziamento degli interventi di cui alla lettera A) viene effettuata una ripartizione per ogni singola scuola equiparata secondo quanto di seguito indicato:

- A1. Sono innanzitutto quantificate le singole quote 'r' come quote a disposizione di quegli Enti gestori interessati da nuova costruzione dell'edificio scolastico o da ristrutturazione completa dell'edificio scolastico per finanziare l'acquisto di arredi ed attrezzature legato all'edificio nuovo o ristrutturato.

La misura di una singola quota 'r' si ottiene moltiplicando il numero di sezioni della scuola interessata per il valore di € 12.911,00 e, nel caso di eventuale acquisto dell'arredo della cucina, sommando al prodotto così ottenuto il valore di € 20.658,00.

La somma delle singole quote 'r' costituisce la quota **R**.

$$r_i = (\text{Numero sezioni della scuola } i \times \text{€ } 12.911,00) + \text{€ } 20.658,00$$

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n r_i$$

Qualora il totale dei finanziamenti assegnabili relativi alla lettera **R** ecceda il 50% delle disponibilità della lettera A) essi saranno diminuiti in misura proporzionale.

- A2. Successivamente viene calcolata la quota unitaria per sezione 'q.u' destinata all'acquisto di arredi ed attrezzature da parte delle scuole non interessate da nuova edificazione o da ristrutturazione completa dell'edificio.

La quota '**q.u**' è pari alle risorse disponibili individuate per la lettera A), al netto della quota **R**, ripartite per il numero complessivo delle sezioni attivate nelle scuole equiparate ridotto delle sezioni finanziate sulla quota **R**, sezioni ponderate secondo i seguenti criteri:

- alla prima sezione della scuola è attribuito un peso pari a 6;
- alla seconda sezione della scuola è attribuito un peso pari a 3;
- ad ogni ulteriore sezione della scuola è attribuito un peso pari ad 1.

q.u. = (Risorse per lettera A – **R**)/(Totale sezioni ponderate scuole equiparate al netto delle sezioni ponderate delle scuole finanziate sulla quota R)

- A3. Infine vengono calcolate la singole quote ‘s’ come risorse finanziarie disponibili per ogni singola scuola per l’acquisto di arredi ed attrezzature.
Una singola quota ‘s’ è calcolata moltiplicando il numero di sezioni ponderate della singola scuola per la quota ‘q.u.’.

s_i = numero sezioni ponderate della scuola i x **q.u.**

- A4. Le quote di riferimento così calcolate, ‘r’ o ‘s’, potranno essere utilizzate dalla singola scuola o, anche parzialmente, da altre scuole che, come la prima, abbiano dato delega alla medesima associazione di cui al comma 8 dell’art. 48 della L.p. 13/1977.
- A5. Le scuole non aderenti ad associazioni di cui al comma 8 dell’art. 48 della L.p. 13/1977 potranno utilizzare la quota ‘r’ o ‘s’ o, ai soli fini di cui ai presenti criteri, indicare una delle predette associazioni per un utilizzo, anche parziale, della quota stessa da parte di scuole alla stessa deleganti. Analogamente, alle scuole non aderenti ad associazioni potranno essere destinati quote o frazioni di quote di scuole aderenti alle associazioni medesime. Di tali operazioni dovrà essere data preventiva comunicazione ai competenti Uffici del Servizio scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale.
- A6. Sarà cura del Servizio provinciale competente in materia di Scuola dell’infanzia comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza delle domande di finanziamento il dato relativo alle risorse per sezione ‘q.u.’.

Nella richiesta di interventi finanziari concessi a seguito di nuovo edificio o ristrutturazione completa del medesimo deve essere attestato che la ristrutturazione è in corso o verrà completata entro la fine dell’anno successivo a quello per il quale la domanda è stata presentata.

La domanda presentata non necessita di essere accompagnata da preventivi dei beni da acquistare.

La domanda di finanziamento per l’intervento sopraccitato potrà essere presentata una sola volta per la stessa ristrutturazione.

Le scuole che hanno ottenuto un finanziamento per interventi connessi a nuovo edificio o ristrutturazione completa del medesimo non possono essere finanziate per altri interventi di cui alla lettera A) nel medesimo anno solare.

Interventi per la lettera B).

B1) L'85% delle disponibilità di cui alla lettera B) è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate per soddisfare le richieste di finanziamento per la sostituzione di attrezzature ed arredi indispensabili per il funzionamento della scuola e resi inutilizzabili a seguito di cause avvenute dopo la presentazione delle domande di cui alla precedente lettera A).

Nella richiesta devono essere attestati i motivi e le cause che hanno reso inutilizzabili le attrezzature e gli arredi preesistenti e i motivi della indispensabilità della loro sostituzione.

B2) Il 15% delle disponibilità della lettera B) è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate per soddisfare le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature ed arredi necessari per le nuove sezioni di scuola dell'infanzia previste dal Programma annuale della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 54 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche per il successivo anno scolastico.

L'importo massimo della spesa ammessa per gli interventi di cui al presente punto B2 è pari, per ogni scuola, a 10.330,00 euro per sezione.

La domanda di finanziamento di cui al presente punto B2 può essere presentata una sola volta.

Qualora non sia possibile assegnare il finanziamento massimo per gli interventi di cui alla lettera B2 per insufficiente disponibilità finanziaria, la spesa ammessa massima sarà ridotta in misura proporzionale alle disponibilità. Qualora, ad avvenuta ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente lettera B2, risultino ancora disponibilità finanziarie, esse saranno utilizzate per gli interventi di cui al punto 1 della lettera B1.

Per la definizione della spesa ammessa e del finanziamento delle precedenti lettere B1 e B2 si terrà conto degli importi dei preventivi più economici, tenuto conto dei costi medi per i vari generi di beni finanziati alle scuole nell'ultimo triennio, aumentati del tasso di inflazione programmata dell'anno nel quale viene presentata la domanda. Qualora non sia disponibile il costo medio dell'ultimo triennio si prenderà a riferimento il costo del preventivo più economico.

Le richieste relative agli interventi di cui alla lettera B1 saranno soddisfatte nell'ordine di presentazione delle domande. Qualora pervengano più domande nello stesso giorno e le disponibilità finanziarie siano insufficienti, il finanziamento massimo assegnato ad ogni scuola sarà ridotto in misura proporzionale alle disponibilità.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

Le domande di finanziamento per arredi e attrezzature di cui alla lettera B) dovranno essere corredate da almeno 2 preventivi di ditte diverse predisposti in modo omogeneo e confrontabili ed essere relativi alla stessa quantità di materiale. I costi indicati nei preventivi dovranno essere comprensivi di IVA. Per facilitare le

verifiche del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegato un prospetto illustrativo, su un modello predisposto dal Servizio medesimo, nel quale la scuola dovrà descrivere in modo analitico le attrezzature e gli arredamenti necessari per la scuola, la loro quantità, il loro utilizzo con l'indicazione del costo, come risultante da 2 preventivi di ditte diverse. Potrà essere presentato un solo preventivo qualora esso sia riferito ad attrezzature o arredi aventi caratteristiche tali da rendere impossibile per la scuola l'acquisizione di due preventivi. Tale eventualità dovrà essere opportunamente attestata. Qualora l'importo totale della richiesta di finanziamento sia inferiore a 5.000,00 euro, alla medesima domanda potrà essere allegato un solo preventivo di una ditta fornitrice.

Le domande per il finanziamento di cui alla lettera B) con la relativa documentazione che non risultino presentate secondo quanto sopra indicato, ovvero siano prive di preventivi o con preventivi non confrontabili non saranno ammesse a finanziamento. Non saranno altresì ammesse a finanziamento le domande presentate per le lettere A) o B) oltre i termini di presentazione fissati, che sono perentori, o prive di sottoscrizione del formale rappresentante dell'Ente gestore.

Nella domanda dovrà essere indicato se essa è riferita alla lettera A) oppure alla lettera B) e, all'interno delle stesse, per quale dei punti ivi previsti, indicando altresì, per gli interventi per nuovo edificio sede della scuola o ristrutturazione completa della medesima, se è necessario l'acquisto della attrezzatura completa della cucina.

Le domande per gli interventi di cui alla lettera A) potranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e saranno finanziate con le disponibilità di bilancio dell'anno successivo.

Le domande per gli interventi di cui alla lettera B1 potranno essere presentate dal 1 gennaio al 30 novembre di ogni anno.

Le domande per gli interventi di cui alla lettera B2 potranno essere presentate dal 1 luglio al 31 luglio dell'anno solare nel quale è approvato il Programma annuale relativamente alle nuove sezioni che il Programma prevede per il successivo anno scolastico, salvo che in uno o più dei tre anni scolastici precedenti non fosse già attiva la sezione neo costituita.

SPESA AMMISSIBILE ED ENTITA' MINIMA.

L'importo unitario di ogni attrezzatura od arredo non può essere inferiore a 103,29 euro. E' tuttavia ammesso a finanziamento anche l'acquisto di attrezzature od arredi di importo inferiore a 103,29 euro qualora la spesa si riferisca all'acquisto di insiemi di attrezzature (esempio : 5 sedie di costo unitario inferiore a 103,29 euro ma complessivamente pari o superiore a 103,29 euro).

MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO.

Il finanziamento assegnato per gli interventi di cui alla lettera A) è erogato in via anticipata nella misura dell'80% ad avvenuta efficacia del provvedimento di assegnazione del finanziamento.

Il saldo è erogato verso presentazione della documentazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 5 giugno 2000 n. 9-27/Leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992 , n. 23" e successive modifiche, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno nel quale viene assegnato il finanziamento, salvo proroga, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo, concessa con determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale a seguito di motivata richiesta della scuola.

Il finanziamento assegnato per gli interventi di cui alla lettera B) è erogato al momento della presentazione della documentazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 5 giugno 2000 n. 9-27/Leg. " Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23" e successive modifiche, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno nel quale viene assegnato il finanziamento, salvo proroga, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, concessa con determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale a seguito di motivata richiesta della scuola.

La documentazione della spesa sostenuta dovrà avere data successiva a quella di presentazione alla Provincia della domanda di finanziamento.

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa entro i termini fissati comporta la revoca del finanziamento assegnato.

Analogamente, si procederà alla revoca del finanziamento qualora le attrezzature e gli arredi acquistati con il finanziamento provinciale non vengano inventariati o non siano stati messi a disposizione della scuola. Le scuole dovranno comunicare l'elenco dei beni acquistati con il finanziamento provinciale e tolti dall'inventario perché dismessi, in quanto non più utilizzabili o perché non più disponibili, in quanto oggetto di furto.

E' facoltà dell'amministrazione provinciale effettuare presso le scuole equiparate la verifica e il controllo degli arredi e delle attrezzature dismesse in quanto non più utilizzabili all'interno della stessa.

Qualora, in sede di rendicontazione, venga accertata una spesa inferiore al finanziamento assegnato, esso verrà corrispondentemente ridotto.

Al recupero delle eventuali somme dovute alla Provincia si provvederà con giro contabile, detraendo le stesse in sede di liquidazione dei finanziamenti richiesti con i fabbisogni di cassa di cui all'articolo 48 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche.